



CITTA' DI FERMO

ATTO DI CONSIGLIO DEL 18-06-2026, n. 16

Oggetto:

Insediamiento del Consiglio Comunale: esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri Comunali. Convalida degli eletti.

COPIA

L'anno duemilaventisei il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 19:15, si è riunito nella Sala Consiliare presso il Palazzo dei Priori, il Consiglio in seduta Pubblica Ordinaria, in Prima convocazione. Dei Signori Consiglieri assegnati ed in carica ne risultano presenti 31 ed assenti 2, come segue:

Acito Luigi	Presente	Marinangeli Agnese	Presente
Alesiani Giacomo	Presente	Morroni Andrea	Presente
Bargoni Alessandro	Presente	Pascali Giulio Cesare	Presente
Bastarelli Elisa	Presente	Pascucci Nicola	Presente
Borraccini Gionata	Assente	Rocchi Luigi	Presente
Candidori Edoardo	Presente	Romagnoli Rossano	Presente
Catini Francesco	Presente	Scaloni Gian Mario	Presente
Cinti David	Presente	Scarfini Alberto Maria	Presente
Di Ruscio Saturnino	Presente	Spagnoli Federico	Presente
Fabbrizi Giordano	Presente	Spinozzi Adriano	Assente
Faggio Stefano	Presente	Tacchetti Laura	Presente
Falzolgher Cristian	Presente	Tosoni Leonardo	Presente
Ferroni Giovanni	Presente	Trasatti Alberto	Presente
Gaggia Paola	Presente	Tulli Gianluca	Presente
Girotti Fabrizio	Presente	Violoni Fabio	Presente
Luciani Matteo	Presente	Vitali Dorotea	Presente
Malvatani Angelica	Presente		

Risultano inoltre presenti e assenti i seguenti Assessori:

Torresi Mauro	Presente
Luciani Eleonora	Presente
Giampieri Mirco	Presente
Gallucci Giampiero	Presente
Di Felice Mariantonietta	Presente
Salvatelli Lauro	Presente
Cerretani Annalisa	Presente
Ciarrocchi Alessandro	Presente
Lanzidei Micol	Presente

Assume la presidenza Gaggia Paola in qualità di Consigliere Anziano, assistito dal Segretario Generale Dott. Vesprini Dino, e dagli scrutatori:

Bastarelli Elisa

Falzolgher Cristian

Vitali Dorotea

OGGETTO: Insediamento del Consiglio Comunale: esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri Comunali. Convalida degli eletti.

Visto il verbale relativo alla proclamazione degli eletti del 28 maggio 2026 pervenuto dall'Ufficio Elettorale, depositato in atti;

Dato atto che in base al disposto dell'art.41 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di legge e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste. A tal fine tutti gli eletti, nella comunicazione di partecipazione della elezione (nota prot. n. 39384 del 8 giugno 2026) sono stati invitati a produrre una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, in merito alla insussistenza di cause ostative alla candidatura e di alcuna delle condizioni di ineleggibilità, incompatibilità, inconferibilità previste dalla legge:

- agli artt.60 e seguenti del D.Lgs. n.267/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
- all'art.248, comma 5 del D.Lgs n.267/2000, così come modificato dal comma 1, lettera s, dell'art.3 del D.L. n.174/2012 convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L.n. 213/2012;
- agli artt.10 e 11 del D.Lgs. n.235/2012 “Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art.1, comma 63, della L. n.190/2012;
- agli artt.3,4,7 e 9 del D. Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della L. n.190/2012”,

Ricordato che il Sindaco neo-eletto, a ciò legittimato dall'art. 46 del D.lgs. n.267/2000, con proprio decreto n. 1 del 8/06/2026, ha nominato alla carica di Assessore Comunale i seguenti Signori, risultati eletti Consiglieri comunali:

- Eleonora Luciani
- Mauro Torresi
- Mirco Giampieri
- Giampiero Gallucci
- Mariantonietta Di Felice
- Lauro Salvatelli
- Annalisa Cerretani
- Alessandro Ciarrocchi
- Micol Lanzidei

Dato atto che:

- L'art. 64 del citato D.Lgs. n. 267/2000, dispone che, nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere, quando questi assume la carica di assessore nella relativa giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. La cessazione dalla carica di consigliere opera ex lege quale effetto automatico dell'accettazione della nomina ad assessore; così la Circolare del Ministero dell'Interno n.5/2005, che prevede che per i comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti "non è necessario che il consigliere nominato assessore si dimetta, in quanto la cessazione dalla carica costituisce un effetto legale automatico, cui segue, sempre ex lege, la sostituzione col consigliere risultato primo dei non eletti nella medesima lista."

- E' pertanto sufficiente che il Consiglio, con un atto meramente cognitivo, constati la cessazione della qualità di consigliere e dichiari il subentro del primo dei non eletti, previo accertamento, in capo al medesimo, del possesso dei requisiti previsti dalla legge. Orientamento peraltro confermato dal medesimo Ministero dell'Interno con parere in data 06.10.2014, agli atti al fascicolo d'ufficio.

- In ordine alle modalità di sostituzione dei consiglieri cessati si richiama il parere del Consiglio di Stato 13.07.2005 n.2755 dal quale si rileva come la fattispecie del subentro ope legis differisca dalla surrogazione; secondo detto parere infatti il consigliere subentrante può partecipare alla seduta consiliare relativa alla convalida della propria elezione concorrendo sin dall'inizio alla formazione del quorum strutturale e deliberativo della seduta

Dato atto quindi che per effetto dell'accettazione della carica da parte dei neo Assessori, i consiglieri che assumono automaticamente il medesimo ufficio sono coloro che seguono immediatamente nella stessa lista di appartenenza e nella fattispecie:

A. Per la formazione politica "*Piazza Pulita*":

- Sig.ra Elisa Bastarelli
- Sig. Luigi Rocchi
- Sig. Stefano Faggio
- Sig. Edoardo Candidori
- Sig. Matteo Luciani

B. Per la formazione politica "*Non mi Fermo*":

- Sig. Gionata Borraccini
- Sig.ra Laura Tacchetti

C. Per la formazione politica "*Insieme per Fermo*":

- Sig. Alberto Trasatti

Dato atto che anche ai suddetti è stata inoltrata comunicazione prot. n. 39385 del 8/06/2026

con la quale sono stati invitati a produrre una dichiarazione, da rendere ai sensi del D.P.R. n.445/2000 in merito alla insussistenza di alcuna delle condizioni di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art 40 comma 2 del decreto legislativo 267/2000 la prima seduta consiliare nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti è presieduta dal Consigliere Anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio;
- è consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del T.U.E.L. n.267/2000 (con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco ai sensi dell'art 73 – comma 11 del medesimo T.U.E.L.);
- colei che, quindi, tra i consiglieri comunali eletti ha riportato la maggiore cifra individuale (assumendo così lo status di consigliere anziano ed acquisendo il diritto/dovere di presiedere le adunanze del consiglio, sino alla elezione del presidente e del vice presidente) è il Consigliere comunale Sig.ra Paola Gaggia (cifra individuale 3890), stante la cessazione dalla carica da Consigliere delle sopracitate persone nominate Assessori;

Dato atto che:

- dalle dichiarazioni rese da tutti gli interessati ai sensi del D.P.R. n.445/2000 non sono stati rilevati motivi di incompatibilità, ineleggibilità ed inconferibilità tranne che nel caso del Consigliere Saturnino Di Ruscio. Il Consigliere comunale Di Ruscio infatti è titolare dei diritti riconosciuti con sentenza n. 260 del 28.05.2026 del Tribunale di Fermo, non ancora passata in giudicato. Da ciò consegue che ci troviamo nella fattispecie della lite pendente (in quanto parte di un procedimento civile con il comune), causa di incompatibilità prevista dall'art. 63 c.1 punto c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000. Con nota prot. n.40338 dell'11.06.2026 il Segretario Generale, in riscontro ad una comunicazione di cessione dei diritti derivanti dall'azione civile intentata contro il Comune di Fermo, ha invitato il dott. Di Ruscio a rimuovere la suddetta causa di incompatibilità. Con successiva comunicazione prot. n. 40535 dell'11.06.2026, il dott. Di Ruscio dopo aver riacquisito la piena titolarità del diritto controverso in relazione al contenzioso di cui alla sentenza sopra citata, ha comunicato di aver rinunciato agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. ed ha presentato richiesta di estromissione dalla causa ex art. 111 c.p.c.. Con successiva nota prot. n. 40760 del 12.06.2026 depositata agli atti ed a cui si fa integrale rinvio e riferimento il Segretario generale ha esposto le ragioni per cui la semplice rinuncia agli atti del giudizio (ex art. 306 c.p.c.) non appare quale atto idoneo a rimuovere la causa di incompatibilità. Infatti, considerato che tale rinuncia non estingue il diritto sostanziale vantato nei confronti del Comune, il conflitto di interessi, che è il fondamento della norma sull'incompatibilità, non verrebbe meno. Il consigliere, pur avendo rinunciato al processo in corso, rimarrebbe titolare di una pretesa economica nei confronti dell'ente, con la possibilità di riattivarla in un secondo momento. La situazione di potenziale conflitto e di compromissione dell'imparzialità rimarrebbe quindi inalterata.

Inoltre il Segretario generale ha evidenziato il fatto che non risulta che il Comune di Fermo abbia disposto l'accettazione della rinuncia agli atti e, comunque, oltre ad essere tale accettazione una facoltà dell'Ente, dovrebbero esserne valutati i relativi effetti in caso di futura riattivazione della pretesa economica, specificatamente con riguardo alla determinazione degli interessi a carico delle casse comunali. Il Segretario ha quindi fatto presente che per rimuovere efficacemente la causa di incompatibilità prevista dall'art. 63 primo comma punto 4 del D.Lgs. n. 267/2000 sarebbe necessaria la rinuncia all'azione ossia una rinuncia al diritto al risarcimento del danno così come accertato dalla sentenza n. 260/2026 del Tribunale di Fermo. Solo un atto di disposizione che estingua definitivamente la pretesa sostanziale può essere considerato un "sostanziale venir meno del conflitto" [SENTENZA del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli num. 8 del 2012], idoneo a sanare la situazione di incompatibilità.

- il Consiglio comunale quindi procede alla convalida degli eletti nei confronti dei quali è stato accertato l'insussistenza di ragioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità alcuna, anche a seguito dell'invito rivolto direttamente in adunanza, mentre dà luogo alla contestazione della causa di incompatibilità secondo quanto previsto dal testo unico degli enti locali agli artt. 68 e 69 nei confronti del Consigliere comunale per il quale sia stata ravvisata la sussistenza della suddetta causa, nel caso specifico il dott. Saturnino Di Ruscio;

Rilevato che l'art. 69 del D. Lgs. n. 267/2000 testualmente prevede che:

- “1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.*
- 2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.*
- 3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.*
- 4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.*
- 5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio*
- 6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.*
- 7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore”;*

Ritenuto :

- procedere alla convalida dell'elezione del Sindaco Avv. Alberto Maria Scarfini e

dei consiglieri comunali proclamati eletti dall'Ufficio centrale elettorale in data 28 maggio 2026 nei confronti dei quali non siano state rilevate cause ostative convalidando l'elezione dei consiglieri che sono subentrati ai consiglieri cessati;

- avviare il procedimento di cui al citato art. 69 del D. Lgs. n. 267/2000 c. 1 contestando la causa di incompatibilità anzidetta prevista dall'art. 63 c. 4 del Tuel relativa alla lite pendente tra il Comune di Fermo ed il consigliere dott. Saturnino Di Ruscio posto che quest'ultimo risulta titolare dei diritti riconosciuti con sentenza n. 260 del 28.05.2026 del Tribunale di Fermo, non ancora passata in giudicato, come da documentazione depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che Ai sensi dell'art.38 comma 4 del T.U.E.L. i Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione;

Visto il verbale dell'Ufficio Centrale elettorale, agli atti del fascicolo d'ufficio;

Visti in particolare gli articoli di cui al titolo III° capo II ° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni sulla incandidabilità, ineleggibilità, ed incompatibilità;

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella P.A.";

Visto il D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1 comma 63 della Legge n. 190/2012";

Visto il D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le PP.AA...."

Visti i seguenti articoli del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267:

- art. 38 Consigli comunali e provinciali;
- art. 40 Convocazione della prima seduta del consiglio;
- art. 41 Adempimenti della prima seduta;
- art. 42 Attribuzione dei consigli;
- art. 63 Incompatibilità;
- art. 64 Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta;
- art. 68 Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità;
- art. 69 Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità;

Dato atto che sulla presente proposta verrà acquisito il parere del Dirigente del Settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00;

Tutto ciò premesso pertanto,

Si propone quanto segue:

1 - di dare atto che a seguito della nomina degli assessori da parte del Sindaco, secondo il disposto dell'art. 64 D.Lgs. n.267/2000, stante l'incompatibilità, nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della carica di Assessore con quella di Consigliere Comunale, hanno assunto automaticamente il medesimo ufficio, coloro che seguono immediatamente nella medesima lista di appartenenza e nella fattispecie:

- Sig.ra Elisa Bastarelli
- Sig. Luigi Rocchi
- Sig. Stefano Faggio
- Sig. Edoardo Candidori
- Sig. Matteo Luciani
- Sig. Gionata Borraccini
- Sig.ra Laura Tacchetti
- Sig. Alberto Trasatti

2 - di convalidare la elezione diretta del Sindaco **Avv. Alberto Maria Scarfini**, e dei seguenti Consiglieri Comunali meglio generalizzati in atti:

Nome	Cognome	Cifra individuale	Formazione politica
Alessandro	Bargoni	700	<i>Fermo Forte</i>
David	Cinti	1848	<i>Insieme per Fermo</i>
Giordano	Fabbrizi	1813	<i>Insieme per Fermo</i>
Gian Mario	Scaloni	1805	<i>Insieme per Fermo</i>
Alberto	Trasatti	1766	<i>Insieme per Fermo</i>
Giovanni	Ferroni	750	<i>La nostra Città</i>
Francesco	Catini	2680	<i>Non mi Fermo</i>
Agnese	Marinangeli	2555	<i>Non mi Fermo</i>
Cristian	Falzolgher	2548	<i>Non mi Fermo</i>
Gionata	Borraccini	2541	<i>Non mi Fermo</i>
Laura	Tacchetti	2540	<i>Non mi Fermo</i>
Paola	Gaggia	3890	<i>Piazza Pulita</i>
Giulio Cesare	Pascali	3878	<i>Piazza Pulita</i>
Fabio	Violoni	3866	<i>Piazza Pulita</i>
Luigi	Acito	3853	<i>Piazza Pulita</i>
Elisa	Bastarelli	3849	<i>Piazza Pulita</i>
Luigi	Rocchi	3847	<i>Piazza Pulita</i>
Stefano	Faggio	3846	<i>Piazza Pulita</i>
Edoardo	Candidori	3835	<i>Piazza Pulita</i>
Matteo	Luciani	3834	<i>Piazza Pulita</i>
Leonardo	Tosoni		<i>Candidato Sindaco</i>

Giacomo	Alesiani	2212	<i>Fratelli d'Italia</i>
Gianluca	Tulli	2191	<i>Fratelli d'Italia</i>
Rossano	Romagnoli	2065	<i>Fratelli d'Italia</i>
Adriano	Spinozzi	1202	<i>Insieme per Tosoni</i>
Angelica	Malvatani		<i>Candidato Sindaco</i>
Federico	Spagnoli	735	<i>Alleanza Verdi Sinistra</i>
Nicola	Pascucci	1316	<i>La Città che vogliamo</i>
Andrea	Morroni	1279	<i>La Città che vogliamo</i>
Fabrizio	Girotti	1635	<i>Partito Democratico</i>
Dorotea	Vitali	1620	<i>Partito Democratico</i>

3) di dare atto che non sussistono motivi di ineleggibilità ed incompatibilità nei confronti dei consiglieri di cui al precedente punto 2);

4) Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono riportate, di avviare la procedura di contestazione circa l'esistenza di una causa di incompatibilità a carico del Consigliere comunale dott. Saturnino Di Ruscio, a seguito della sussistenza della fattispecie di cui all'art. 63 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000 "Lite pendente con il Comune di Fermo" inoltrando al medesimo formale contestazione in applicazione dell'art. 69 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

5) Di dare atto che:

- il Consigliere comunale dott. Saturnino Di Ruscio ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità ai sensi della norma sopra citata;
- entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato il Consiglio comunale delibera definitivamente e, qualora ritenga sussistere la causa di incompatibilità, invita il Consigliere Di Ruscio a rimuoverla;
- qualora il Consigliere comunale dott. Saturnino Di Ruscio non vi provveda entro i successivi dieci giorni il Consiglio comunale lo dichiara decaduto, in forza del comma 5 dell'art. 69 in argomento;

6) Di dare atto, inoltre, che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per quanto di competenza, alla Prefettura di Fermo.

Stante i tempi della procedura previsti dalle disposizioni normative citate, si propone al Consiglio di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

OGGETTO: Insediamento del Consiglio Comunale: esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri Comunali. Convalida degli eletti.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Fermo, 12/06/2026

Parere di regolarità tecnica: favorevole
Il Dirigente del Settore Affari Generali

Segretario generale
Dott. Dino Vesprini

Fermo, 12/06/2020

Visto di conformità dell'azione amministrativa
Il Segretario Generale
Dott. Dino Vesprini

Il Consiglio Comunale

Dato atto che la proposta è corredata dal parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché dal visto di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario Generale;

Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile non comportando il presente provvedimento, di per sé, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale dell'Ente.

PRESIDENTE. Buonasera a tutti, signori e signore consiglieri, signor Sindaco, assessori, cittadini e cittadine presenti e collegati a casa, prendo la parola oggi in veste di consigliere anziano. Con una profonda emozione ed un sincero senso di gratitudine il mio primo pensiero va ai nostri cittadini. Ringrazio chi ha partecipato al voto ed a nome di tutta questa assise mi impegno ad onorare la fiducia che ci è stata accordata. Oggi inauguriamo una nuova pagina per la nostra comunità. Quest'aula non è solo un luogo di dibattito politico, ma è la casa di tutti i cittadini, il motore pulsante della nostra democrazia locale. Ai consiglieri di lungo corso auguro di continuare a mettere la propria esperienza a servizio del bene comune. Permettetemi un affettuoso saluto ai consiglieri della scorsa legislatura, da Sara Pistolesi, Lucia Perticari, Roberto Simoni, Massimo Ferroni, Luciana Mariani, Silvia Remoli, che hanno scelto di non continuare il percorso politico, ed un grazie davvero di riconoscenza ad Ingrid Luciani per il suo prezioso contributo per questa città negli ultimi undici anni. Mi permetto di ringraziare anche tutti gli operatori della macchina comunale, dirigenti, tecnici, impiegati, dipendenti delle nostre partecipate ed il Corpo della Polizia Municipale. Tutti loro sono la quotidianità del nostro Comune e della nostra attività amministrativa, senza di loro tutte le scelte politiche non si potrebbero mettere in campo. Ora ai colleghi che siedono qui per la prima volta, ai quali va il mio benvenuto più caloroso, auguro di mantenere sempre vivo l'entusiasmo e l'impegno per la nostra città. Ci attendono sfide importanti e decisioni complesse. Il mio auspicio è che il confronto tra maggioranza ed opposizione sia sempre improntato al rispetto reciproco, al bene della città e dei suoi cittadini attraverso la dialettica politica, che è il cuore della democrazia. Dichiaro aperti i lavori di questa seduta. Grazie. La parola al segretario per l'appello.

In seguito all'appello eseguito dal Segretario generale, constatata la presenza di 31 Consiglieri compreso il Sindaco, la Presidente dichiara valida e aperta la seduta e nomina scrutatori le Consiglieri Bastarelli e Vitali e il Consigliere Falzolgher.

Insediamiento del Consiglio Comunale: esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri Comunali. Convalida degli eletti.

PRESIDENTE. Dato atto che in base al disposto dell'art. 41 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di legge e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste. A tal fine tutti gli eletti nella comunicazione di partecipazione dell'elezione sono stati invitati a produrre una dichiarazione in merito alla legge, in merito all'insussistenza di cause ostative alla candidatura e di alcune delle condizioni di

ineleggibilità, incompatibilità, inconfiribilità previste dalla legge. Dalle dichiarazioni rese da tutti gli interessati non sono stati rilevati i motivi di incompatibilità, ineleggibilità ed inconfiribilità, tranne in un caso, da una spiegazione prettamente tecnica leggendo un atto prodotto dagli uffici, tranne che nel caso del consigliere Saturnino Di Ruscio. Il consigliere comunale Di Ruscio è titolare di diritti riconosciuti con sentenza n. 260 del 28 maggio 2026 del Tribunale di Fermo non ancora passati in giudicato. Da ciò consegue che ci troviamo nella fattispecie della lite pendente in quanto parte di un procedimento civile con il Comune, causa di incompatibilità prevista dall'art. 63 comma 1 punto c) del decreto legislativo n. 267 del 2000. Con nota protocollata, con il numero...alla data dell'11 giugno 2026 il segretario generale, in riscontro ad una comunicazione di gestione dei diritti derivanti dall'azione civile intentata contro il Comune di Fermo ha invitato il dottor Di Ruscio a rimuovere la suddetta causa di incompatibilità. Con successiva comunicazione protocollata, sempre dell'11 giugno 2026, il dottor Di Ruscio, dopo aver riacquisito la piena titolarità del diritto controverso in relazione al contenzioso di cui alla sentenza sopracitata, ha comunicato di aver rinunciato agli atti del giudizio, ex art. 306 del codice di procedura civile ed ha presentato richiesta di estromissione dalla causa, ex art. 111 del codice di procedura civile. Con successiva nota protocollata del 12 giugno del 2026, depositata agli atti e da cui si fa integrale rinvio e riferimento, il Segretario Generale ha esposto le ragioni per cui la semplice rinuncia agli atti del giudizio non appare quale atto idoneo a rimuovere la causa di incompatibilità. Infatti, considerato che tale rinuncia non estingue il diritto sostanziale vantato nei confronti del Comune, il conflitto di interessi, che è il fondamento della norma sull'incompatibilità, non verrebbe meno. Il consigliere, pur avendo rinunciato al processo in corso, rimarrebbe titolare di una pretesa economica nei confronti dell'ente, con la possibilità di riattivarla in un secondo momento. La situazione di potenziale conflitto e di compromissione dell'imparzialità rimarrebbe quindi inalterata. Inoltre il Segretario Generale ha evidenziato il fatto che non risulta che il Comune di Fermo abbia disposto l'accettazione della rinuncia degli atti e, comunque, oltre ad essere tale accettazione una facoltà dell'ente dovrebbero essere valutati i relativi effetti in caso di futura riattivazione della pretesa economica, specificatamente con riguardo alla determinazione degli interessi a carico delle casse comunali. Il Segretario ha quindi fatto presente che per rimuovere efficacemente la causa di incompatibilità prevista dall'art. 63 primo comma punto 4) del decreto legislativo 267 del 2000 sarebbe necessaria la rinuncia all'azione, ossia una rinuncia al diritto al risarcimento del danno, così come accertato dalla sentenza 260/2026 del Tribunale del Fermo. Solo un atto di disposizione che estingua definitivamente la pretesa sostanziale può essere considerato un sostanziale venir meno del conflitto, sentenza del Tar n. 8 del 2012, idoneo a sanare la situazione di incompatibilità. Adesso procederemo con due distinte votazioni, la prima riferita al primo punto che ho letto e la seconda riferita al secondo punto. Saranno due votazioni palesi e dichiaro aperta la discussione.

DI RUSCIO. Intanto chiedo quant'è il tempo a disposizione, perché mi è stato detto 10 minuti. Quindi è possibile sfiorare o no? *(Intervento fuori microfono)*. *(Intervento fuori microfono)*. No, perché la questione è molto complessa, non è una questione semplice, quindi ha bisogno di essere illustrata in maniera molto dettagliata. Parliamo di diritti costituzionali che possono essere diciamo tolti ad un cittadino. Bene, come è stato accennato, cerco di essere più sintetico possibile, nel 2022 insieme alle mie sorelle ed a mia madre abbiamo avviato un contenzioso civile contro il Comune di Fermo per un'occupazione illegittima ed abusiva di alcuni appezzamenti di terreno. Il contenzioso è

stato avviato dopo uno scambio di lettere e la mancata conciliazione da parte del Comune di Fermo sulla nostra richiesta. Debbo dire che in casi come questi il Comune ha sempre conciliato e non è andato diciamo in contenzioso, invece nel caso della mia famiglia sì. Naturalmente quando mi sono candidato ero a conoscenza che c'era questa lite pendente, non sapevo che poi la sentenza sarebbe uscita il 26 di maggio, io ne sono venuto a conoscenza il 28 di maggio, però come tutti sanno la compatibilità, l'incompatibilità sorge al momento dell'elezione e può essere rimossa e quindi ho provveduto, come è fatto anche in altre situazioni qui dal Comune di Fermo, a rimuovere quello che era la mia incompatibilità. Quindi la prima cosa che ho fatto è stata quella, cerco di sintetizzare, ce l'ho su più fogli, è stata quella di cedere il mio diritto e la lite a mia moglie. Questo è stato fatto nel 2000...è stato fatto ed autorizzato nel 2000... Scusate, vado alla ricerca delle carte, nel 2011, c'era un contenzioso tra uno studio professionale del Comune di Fermo, era di fronte al Tar, la Giunta Comunale con delibera n. 267 del 16 giugno 2011 ha preso atto ed ha risolto l'incompatibilità attraverso la cessione della lite pendente e del contenzioso dinanzi al Tar al fratello della tutti e due appartenevano allo stesso studio professionale, quindi ha ceduto il diritto al fratello della consigliera e tutti e due appartenevano allo stesso studio professionale. Quindi ha ceduto il diritto al fratello e la cosa è andata avanti. Non è andato bene, il segretario non riteneva che anche questa soluzione fosse quella idonea e quindi ho proceduto, così come per legge, a rimuovere la mia incompatibilità attraverso un'altra procedura, che è quella della rinuncia agli atti ed alla richiesta al Comune di Fermo dell'estromissione nella lite. Questo vuol dire che io ho estinto da parte mia il processo, quindi ho eliminato la mia incompatibilità, ma questa estinzione deve essere accettata dal Comune di Fermo e mi riesce difficile per quale motivo non venga accettata dal Comune di Fermo, vorrei sapere se la Giunta ha trattato questo problema o meno. Io ho scritto, qualcuno oltre al segretario, mi sarei aspettato che la Giunta si occupasse, come si è occupata nel caso diciamo precedente di questo problema. Ma c'è un altro caso ancora che è accaduto nel 2015. Qui si trattava di un consigliere comunale che invece doveva delle somme al Comune, c'era una causa civile, in questo caso si è accettata una transazione che addirittura prevedeva sì l'estinzione del debito ma la rinuncia alle spese legali da parte del Comune e addirittura anche una - come posso dire? - una rateizzazione. Adesso non lo dico io, lo dice il Ministero degli Interni che la rateizzazione non estingue il debito e quindi sono stati chiusi molti occhi diciamo per poter rendere compatibile il consigliere comunale. Invece nel mio caso si sta cercando, come è stato detto chiaramente da parte della presidente, la chiamo presidente del Consiglio, in questo momento regge il Consiglio Comunale, quindi non si cerca di eliminare la mia incandidabilità, ma si cerca di eliminare un diritto. Quindi non si cerca di eliminare la lite pendente, quello che ho fatto, ma si cerca di eliminare un mio diritto futuro. Ecco, la Cassazione su questo dice che non esiste, dice che io debbo eliminare la lite pendente, non devo eliminare un diritto futuro. E su questo ci sono tante sentenze che io ho portato qui questa sera, ma vorrei andare oltre che poi ne vorrei leggere anche alcuni pezzi. Quindi, come vi ho detto, nel mio caso non si sta cercando il modo per risolvere l'incompatibilità, ma si sta cercando il modo per estromettermi dal Consiglio Comunale. Come dire...al tuo diritto oppure tu sei incompatibile e vieni estromesso dal Consiglio Comunale e ti mette una pistola alla fronte e poi tu decidi come vuoi morire. Quindi non eliminare la lite pendente, ma eliminare un diritto che io potrei far valere quando non sono più consigliere. Questo è illegittimo e questo va al di fuori di tutte le norme di legge. Detto questo, abbiamo visto anche, vorrei citare alcuni passi molto interessanti: questo contenzioso, come vi ho detto poc'anzi, nasce dalla mancata volontà dell'amministrazione comunale di conciliare, in tutti i casi analoghi

l'amministrazione comunale ha conciliato ed anche in questo caso probabilmente se non hanno conciliato è perché c'era un parere che era favorevole da parte degli uffici ad andare avanti con il contenzioso. Però questo contenzioso è andato male al Comune di Fermo perché il Comune di Fermo aveva occupato illegittimamente quest'area, però riteneva che non era giusto pagare mia madre per la parte sua, poi è deceduta pochi giorni fa e quindi sono subentrato anche lì, perché dice che da una parte c'è la miglìoria da parte del (...) e quindi si compensa, il maggior valore dell'immobile si compensa con l'occupazione dell'area. Mi sembra che questo sia un diritto che esiste solo a Fermo, perché nella Costituzione, nel Codice Civile e nel Testo Unico sugli espropri si dice che se uno fa l'occupazione illegittima deve pagare il danno, fermo restando che prima la mia famiglia aveva l'accesso a raso, adesso deve pagare tre passi carrabili da oltre quasi vent'anni per poter uscire di casa. Quindi io vedo da parte di questa amministrazione, dalla precedente, ma vedo anche...che c'è l'atteggiamento nei miei confronti e della mia famiglia che è poco chiaro, cioè qui ci si attacca a tutto e di più per poter far sì che in qualche modo, nel caso in questione addirittura in maniera mastodontica, io resti fuori diciamo dal Consiglio Comunale. Io vorrei citare il parere del Ministero degli Interni del 10 settembre 2016 che su una situazione proprio uguale, analoga alla mia ha stabilito che la rinuncia agli atti del giudizio è sufficiente a rimuovere l'incompatibilità. Qui ci sono i pareri e tutte le sentenze. La Corte di Cassazione con varie sentenze che ho qui, che poi vi metto a disposizione, ha detto che la lite deve essere effettiva, non potenziale. E quindi non è che perché io posso tra dieci anni vantare un diritto e voi mi tenete fuori da questo Consiglio Comunale. La Cassazione dice anche che il candidato che ha posto in essere atti idonei, anche se non formalmente perfetti, rispetto alla specifica disciplina che eventualmente li regoli a far venire meno nella sostanza l'incompatibilità... interessi in seguito all'istituzione della lite. Cioè ti dice la Cassazione: tu hai fatto tutto quello che dovevi fare, che c'era da fare per togliere la tua incompatibilità, quindi tu stai a posto, tu nella sostanza hai fatto quello che dovevi fare per rimuovere l'incompatibilità. Ma la Cassazione dice anche di più: la causa di incompatibilità non deve derivare dal carattere pretestuoso della lite, ovvero la lite artificiosa e maliziosa creata e conservata in una situazione di fatto diretta a danneggiare il candidato. Cioè voi mi tenete in una situazione, non mi estromettete dalla lite per tenermi in una situazione di incompatibilità e come dice la Cassazione, 1992-42-74, 1999-45-33, 2000-97-89, 2002-62-46, 2003-16.305, voi mi volete tenere in una situazione di incompatibilità per farmi ricadere e per crearmi un danno oppure se tu vuoi fare il consigliere comunale, paghi. Questa è la sostanza, devo rinunciare ad un diritto e dio ho tutte le... E la Cassazione va oltre, dice: il diritto all'elettorale passivo costituisce un diritto politico fondamentale annoverato tra i diritti inviolabili e garantiti dagli artt. 2 e 51 della Costituzione, che può essere limitato secondo la regola della necessità e della ragionevole proporzionalità. Io la lite l'ho tolta, io mi sono tolto dalla lite, ho rimesso gli atti, rimesso gli atti del giudizio e adesso la Giunta mi deve estromettere e se non mi estromette mi sta facendo un danno e qualcuno questo danno lo pagherà. Perché se c'è un comportamento, la pubblica amministrazione deve sempre adottare gli atti che devono avere una motivazione ed un pubblico interesse e gli atti debbono essere consequenziali. Se per qualcuno avete fatto in un certo modo, per qualcun altro vi comportate in maniera diversa, c'è un differente comportamento che deve essere motivato, motivato ai sensi di legge. Io ho portato solo la Cassazione ed il parere del Ministero degli Interni, non un Tar che non si sa quello che va dicendo. E la Cassazione sapete tutti che è legge. C'è il parere del Ministero degli Interni, adesso devo capire quello che devo fare di più di questo per poter fare il consigliere comunale. Ma io sicuramente, voglio dire, io qui ci sto, costi quel che costi, ma quello che

costerà a me sarà sicuramente inferiore a quello che costerà a tutti voi. E di questo vorrei dare garanzia e mi impegno poi a far vedere quello che può succedere, perché qui è ora...sono undici anni, io mi sono... (Intervento fuori microfono). Ho capito, ma io ho dei diritti che mi volete togliere, che scherziamo! Ma è ora di finirla, no? Pronunciate questa candida...questa...che sono diciamo a posto, eleggibile e chiudiamo questa partita. Ma che volete veramente che io devo...cioè che mi devo togliere un diritto...

PRESIDENTE. Consigliere, mi perdoni, si avvia a concludere? Grazie.
Assessore Alessandro Ciarrocchi.

CIARROCCHI – ASSESSORE. Buonasera a tutti, buonasera al sindaco, ai colleghi assessori, a tutti i consiglieri con i quali condivideremo questo lungo percorso. Non era previsto l'intervento, poi adesso con una breve interlocuzione, visto anche il coinvolgimento che il consigliere Di Ruscio ha fatto in merito alla Giunta, ritengo di fare un piccolo passaggio di carattere non tanto politico ma tecnico, proprio per rappresentare una circostanza di fatto e cioè la Giunta ad oggi non è stata e non poteva essere interessata di questo argomento, di questa rinuncia agli atti perché di rinuncia agli atti vera e propria allo stato non possiamo parlare. Cercherò di spiegarmi: fatalità, il mio primo intervento in questo Consiglio Comunale 11 anni fa è stato su un caso di fatto analogo, dico analogo e non identico proprio perché la differenza sostanziale tra quello che fu il caso del consigliere del 2015 ed il caso del dottor Di Ruscio è proprio l'elemento del contendere e l'oggetto di quello che potrebbe essere, io spero, un approfondimento perché ad oggi secondo me la procedura deve andare avanti ma non necessariamente si deve concludere con l'estromissione del consigliere Di Ruscio che giustamente ha voluto rappresentare di essere stato votato da oltre 1.000 cittadini fermani e di volere esercitare il diritto di rappresentarli in questo Consiglio Comunale, però di fatto ad oggi noi ci troviamo con una oggettiva posizione di incompatibilità. Perché? Perché la procedura, qui vedo tanti avvocati presenti, la procedura ex art. 306 della rinuncia agli atti, a parte il fatto che è stata esercitata in una fase particolare, cioè a giudizio concluso, quindi la procedura è prevista della rinuncia agli atti quando il giudizio è in corso, prevede... Come? (Intervento fuori microfono). Sì, poi adesso cercherò di spiegare. Giudizio in corso, perché c'è una formalità del 306, cioè rinuncia agli atti da parte di una delle parti in causa, le altre parti tutte devono accettare, il giudice deve con ordinanza dichiarare estinto il giudizio con liquidazione delle spese in favore degli altri cioè delle persone che hanno accettato la rinuncia, salvo diverso accordo. Non è questo, non si è verificato questo nel caso di specie, si potrà eventualmente verificare. Siamo in una fase particolare perché diciamo è stata già pubblicata la sentenza di primo grado, si attende un termine per l'impugnazione, laddove fosse stata fatta l'impugnazione la rinuncia agli atti si poteva fare in fase di appello, in questa fase è una fase ibrida, forse con pochi precedenti giuridici. Si potrebbe parlare anche di una rinuncia all'impugnazione, ma non è il caso specifico perché in questo caso Di Ruscio non è soccombente, quindi non dovrebbe rinunciare all'impugnazione, però è un fatto oggettivo che non è stata portata alla Giunta una rinuncia agli atti da validare o meno, come pure non è stata portata alla valutazione della Giunta una proposta analoga a quella del 2015, cioè quando il consigliere nel caso specifico portò una proposta di estinguere la sua posizione debitoria con il Comune, il Comune la accettò quindi con una delibera di Giunta e quindi diciamo cancellò la posizione di incompatibilità. Io ritengo, proprio per quello che tu hai premesso, io ho conosciuto il consigliere Di Ruscio ovviamente prima di diventare amministratore, io ricordo il primo incontro fu lui da sindaco che stava a Roma, io ero

ancora vestito da ufficiale dell'Aeronautica al Ministero, l'ho apprezzato nella sua qualità di amministratore e giustamente condivido che le sue peculiarità, le sue qualità possono essere espresse qui, però ci sono delle procedure che gli uffici ci impongono di rispettare. Sicuramente si potrà trovare nel medio termine, da qui alla prossima diciamo riunione consiliare, una soluzione al caso di specie, ci potrà essere una transazione, ci potrà essere una valutazione, anche la lettura di quelle sentenze se sono confacenti al caso di specie come sostiene il consigliere Di Ruscio, quelle che ci ha portato in valutazione all'ufficio, l'ufficio legale ed il segretario sono di segno contrario, ripeto, secondo me siamo in una fase particolare e comunque oggi laddove dovessimo dire oggi ma la causa tra Di Ruscio ed il Comune è allo stato cessata? Non lo è con tutta evidenza perché c'è una sentenza di primo grado che potenzialmente domani il consigliere Di Ruscio potrebbe eseguire, tant'è vero che mi si diceva che nel primo Consiglio utile dovrebbe essere portato in valutazione un riconoscimento dei debiti fuori bilancio in via cautelativa proprio per pagare le spese eventualmente di cui alla sentenza di primo grado, quindi ad oggi questa pendenza c'è. Ovviamente questa pendenza auspico io in primo modo che verrà rimossa, io penso che, come si dice in termini giudici, *re melius perpensa*, Di Ruscio possa fare una proposta diversa da quella di una mera e semplice rinuncia agli atti del giudizio e quindi che si possa trovare una soluzione affinché a lui ed alla sua famiglia non gli vengano (...) i diritti ma comunque non siamo costretti, il Consiglio non è costretto a deliberare in una situazione di oggettiva incompatibilità. Oggi, come dicevo, l'incompatibilità c'è perché la causa è tutt'oggi pendente, non c'è nessun provvedimento del giudice che estingua il giudizio, quindi materialmente la causa è pendente.

PRESIDENTE. (...)

DI RUSCIO. È stato chiaro, ma siete voi che la tenete in piedi, non io, senza motivazione. Cioè la Giunta perché come gli altri non si è riunita e ha preso una posizione? Perché fate prendere una posizione al Consiglio Comunale che in questa fase non è competente? Perché la Giunta deve dire sì o no. La Giunta deve dire sì o no. Io ho chiesto una cosa, qualcuno mi deve rispondere, mi ha risposto il Segretario, ma non è la Giunta, la competenza è della Giunta e perché deve rispondere sì o no il Consiglio Comunale, i consiglieri? Eh, io non lo so, ma è un problema vostro perché io so quello che devo fare da qui in poi e certamente se ho un diritto lo faccio valere ma poi che poi di che tinta?! Non è che pensiamo di giocare come avete fatto per undici anni, eh, qui non si gioca più.

PRESIDENTE. Segretario Comunale.

SEGRETARIO. Ho già detto anche per le vie brevi al consigliere Di Ruscio che questo è l'avvio del procedimento previsto dall'art. 69 del Testo Unico ed è un avvio a sua garanzia. Il Consiglio oggi non decide sulla decadenza, avvia un procedimento chiedendo quei documenti che lui stava leggendo e quindi al fine di permettere agli uffici di argomentare e di prendere una decisione, sottoponendoli ovviamente alla Giunta.

(Interventi fuori microfono).

TULLI. Chiedo scuso per alcuni chiarimenti, perché per me è difficile, è materia molto complessa, stavo dicendo, perché qui i processi durano anni e qui si chiama un consigliere comunale, magari anche come me che non ha competenze specifiche, a dover esprimere un

giudizio su una cosa molto delicata, perché qui stiamo discutendo di diritti di persone, stiamo discutendo di persone che hanno riposto la fiducia in determinate figure politiche e rischia di non essere rappresentato in questa assise. Quindi prima domanda mi sembra già la risposta l'ho avuta cioè l'amministrazione ha l'intenzione di cercare la soluzione nell'argomento specifico? Uno. E lui sembra che ha risposto, l'assessore, sì. Due: adesso io come consigliere che voto? Che vado a votare adesso? Cioè che sono...nei confronti di Di Ruscio? Cioè io... Avremo tempo poi di ristudiare la materia e di cercare di rimuovere il problema. Quindi la nostra votazione...

PRESIDENTE. Consigliere, scusi, la interrompo, non votiamo, come già ha detto il segretario, non votiamo la decadenza, avviamo il processo di contestazione dove c'è il tempo di produrre la documentazione, come già hanno spiegato sia il segretario che l'assessore. Grazie consigliere...

DI RUSCIO. Io consegno al segretario comunale la mia memoria che avrei dovuto leggere questa sera con tutta la documentazione, però io voglio in tempo utile, prima dei dieci giorni, voglio sapere se questa cosa poi vi va bene o non vi va bene. Io una decisione la devo prendere, quindi non è che...siamo tutte persone adulte, persone serie, io sto qui e vanto dei diritti e voglio capire se questo che io vi do questa sera è conforme alle vostre intenzioni o meno e me lo dovete dare prima dei dieci giorni perché io ho dieci giorni per motivare e voi avete dieci giorni per poi pronunciare decadenza, ma io prima dei dieci giorni lo devo sapere perché devo sapere di che morte devo morire.

PRESIDENTE. Consigliere Morroni.

MORRONI. Grazie. Buonasera a tutti, benvenuti ai nuovi ed un saluto a chi c'era già. Ho ascoltato con attenzione gli interventi di quanti mi hanno preceduto ed intervengo su questa vicenda che ritengo debba essere affrontata nel pieno rispetto delle istituzioni, senza pregiudizi di carattere politico e senza personalismi perché la questione che abbiamo affrontato questa sera, secondo il mio punto di vista, riguarda non solo la posizione, la singola posizione del consigliere Di Ruscio, ma riguarda altresì il rispetto della volontà popolare del diritto alla rappresentanza democratica ed anche la corretta applicazione delle norme che disciplinano le cause di incompatibilità di noi consiglieri comunali. Nessuno contesta il fatto che al momento della proclamazione degli eletti potesse sussistere una causa di incompatibilità derivante dalla pendenza di un giudizio civile tra il consigliere Di Ruscio e la nostra amministrazione comunale, questo fatto non è assolutamente in discussione. La questione che a noi interessa chiarire, che è ben diversa, è se da parte del consigliere Di Ruscio siano stati posti in essere atti concreti a rimuovere questa condizione di incompatibilità e vi dico che dalla prima disamina dei documenti che ci sono stati sottoposti, che abbiamo esaminato emerge un dato inconfutabile, chiaro: il consigliere Di Ruscio ha rinunciato agli atti del giudizio ed ha chiesto la contestuale esclusione dalla lite. Questo non è un dettaglio, è un fatto particolarmente importante perché dimostra la sua volontà inoppugnabile di interrompere, di cessare ogni rapporto processuale nei confronti del Comune di Fermo. E badate bene, non è una scelta, una decisione scontata, anzi arrivo a dire che si tratta di una scelta particolarmente significativa, particolarmente importante perché è una scelta che il consigliere Saturnino Di Ruscio ha assunto non all'inizio della causa, ma l'ha assunta a seguito di una sentenza di primo grado che gli dà ragione e che riconosce i suoi diritti e quelli dei suoi familiari. Di fronte a questo stato, mi tiro indietro,

vi chiedo scusa se non si sente, di fronte a questa linea di condotta il Comune di Fermo che cosa fa? Praticamente decide di dire, di affermare che la semplice rinuncia agli atti del giudizio non è sufficiente e subordina la rimozione, la pendenza diciamo del contenzioso ad un ulteriore atto, cioè alla rinuncia definitiva del diritto di azione cioè Saturnino Di Ruscio dovrebbe rinunciare al diritto sostanziale al risarcimento del danno. Ed è qui che emerge il fatto apicale di tutta la vicenda, di tutta la questione. Dobbiamo fare una distinzione importante che, per quello che ho capito, non è stata posta nella giusta evidenza: un conto è parlare di rinuncia agli atti del giudizio, altro è parlare di rinuncia all'azione, sono due istituti completamente diversi. Io, consigliere Bargoni, quando parla non la interrompo mai, mi lasci parlare perché ne ho il diritto. Se non gli stanno bene le cose...

PRESIDENTE. Consigliere Morroni, prego concluda.

MORRONI. Sì. Usufruisco anche del tempo del capogruppo. Stavo dicendo, perché sono stato interrotto, che sono due istituti completamente diversi perché la rinuncia agli atti del giudizio determina l'abbandono del processo e la perdita della qualità di parte processuale, mentre la rinuncia all'azione è cosa profondamente diversa, la rinuncia al diritto d'azione comporta l'abdicazione definitiva di un diritto sostanziale, quindi in buona sostanza al diritto al risarcimento del danno. In altre parole che cosa si chiede al consigliere Di Ruscio? Non si chiede solo di eliminare la pendenza della lite, ma di rinunciare definitivamente a quel diritto di azione che praticamente comporta la perdita di un diritto soggettivo e quindi la possibilità di farlo valere in futuro. E questo pone un problema importante perché mi chiedo e vi chiedo se sia conforme ai principi costituzionali e democratici che una persona democraticamente eletta dai suoi stessi concittadini debba rinunciare in via definitiva ad un diritto che gli è stato praticamente attribuito dagli stessi suoi elettori, quello di esercitare democraticamente il suo mandato. Quindi in buona sostanza voglio dire che è lecito domandarsi se la posizione assunta ad oggi dal Comune di Fermo sia realmente imposta dalla legge o se sia frutto di un'interpretazione particolarmente rigorosa e restrittiva della normativa vigente. Ed è qui che sorgono le maggiori perplessità, perché quello che vi deve essere chiaro è che il consigliere Saturnino Di Ruscio ha posto in essere un atto finalizzato alla rimozione della pendenza della lite. Il Comune di Fermo non si è uniformato, ma ha subordinato il superamento della lite, del contenzioso ad una rinuncia più ampia e gravosa, la rinuncia definitiva ad un diritto che è stato riconosciuto da una sentenza. Quindi vi dico che questa diventa una questione di carattere istituzionale e politico. Affermo questo perché oltre 1.000 elettori hanno attribuito al consigliere Di Ruscio il diritto di rappresentarli in questo consesso, in questa aula. Quindi quando si prende in considerazione una causa di decadenza lo si deve fare avendo ben presente che non si va ad agire sul singolo consigliere comunale, ma si agisce sulla volontà manifestata dagli elettori. Ed è per questo che esorto questo Consiglio Comunale a procedere in maniera prudente, con il massimo rigore giuridico perché le cause di incompatibilità esistono, debbono essere rispettate, ma la loro applicazione deve dipendere in toto dall'interpretazione che ne dà la giurisprudenza e non da letture estensive che ne mortificano, ne sviscolano il significato, soprattutto a livello di rappresentanza democratica. Quindi invito questa assemblea a riflettere ed a interrogarsi seriamente su due aspetti, che sono quelli più importanti e cioè se gli atti posti in essere dal consigliere Di Ruscio, quindi la rinuncia agli atti del giudizio è sufficiente a rimuovere in buona sostanza la causa di incompatibilità. Perché non scordiamoci, voglio dire, che c'è una pronuncia,

anzi plurime pronunce della Corte di Cassazione che dicono che la rinuncia agli atti del giudizio è di per sé condizione sufficiente a far venire meno la condizione di inammissibilità. Perché chi rinuncia perde la qualità di parte all'interno del processo, questo è un dato inconfutabile, lo dice la Corte di Cassazione. Così come la Corte di Cassazione, nel fare riferimento alle norme che limitano l'accesso e la permanenza all'interno degli organi elettivi...

PRESIDENTE. Si avvii alla conclusione.

MORRONI. Allora le cose che sto dicendo sono sancite espressamente dalla nostra Costituzione, agli artt. 24, 51 e 97. La stessa Costituzione ci dice che prima di andare ad incidere sul ruolo attribuito democraticamente ad un consigliere comunale ed a determinarne l'esclusione dal consesso bisogna essere un attimino prudenti.

PRESIDENTE la ringrazio.

MORRONI. Grazie a lei.

BARGONI. Grazie presidente, grazie consiglieri. Premetto che un consesso senza il dottor Di Ruscio sarebbe per cinque anni molto noioso e pagherei di tasca mia per averlo qui come consigliere, però gli ricordo quando si esprime che nessuno trema all'idea di un'eventuale richiesta di danni suoi anche nei confronti di noi consiglieri. Sia tranquillo, dottor Di Ruscio, lei ci ha detto che pagherete molto di più voi. No, dottore, lei quando ci dice pagherete più voi, noi siamo qui, lei è lì, vedremo. Anche perché qui questa sera si vota una cosa precisa e ben diversa, cioè l'avvio di un procedimento. Il vero voto che conterà, perché siamo ancora in un procedimento interna corporis, ci siamo sorbettati una lezione di diritto costituzionale dall'alto dello (...) che abbiamo qui di fronte, dottor Di Ruscio il nostro voto determinante e dirimente sarà quello sulla sua decadenza, non questo di oggi sull'avvio di un procedimento. Lei avrà tutte le possibilità, come le dico, io pagherei di tasca mia perché lei stesse qui con noi per cinque anni e questo lei ci può credere perché è 20 anni che l'aspetto qui e quindi mi creda, meglio non potrei volerla, però è chiaro che il procedimento deve fare il suo corso. Io sono convinto e glielo dico che le sue ragioni siano più che fondate, ma lo dico con la molestia di un avvocatuncolo di provincia, quindi vale per quel che vale, perché (...) ci hanno fatto una lezione di venti minuti ed allora lei se prende intanto l'avvio di questo procedimento, perché questo noi faremo, perché questo lo dobbiamo fare, poi ci sarà il procedimento, se tornerà qui ognuno voterà assumendosi le proprie responsabilità, secondo le proprie opinioni, senza paura dottor Di Ruscio, nessuno ha paura di niente.

PRESIDENTE. Grazie consigliere Bargoni. Ha chiesto di parlare il consigliere Candidori.

CANDIDORI. Grazie presidente, buonasera a tutti. Ben trovati ai già presenti e benvenuti ai nuovi, un particolare saluto ai consiglieri ed agli assessori che non sono parte di questa amministrazione, tra i presenti vedo Lucia e Sara, quindi un caro abbraccio. Allora per riprendere il tema della discussione dove noi stessi consiglieri, come ha detto giustamente anche il consigliere Di Ruscio, siamo chiamati in causa a votare magari su un tema dove prettamente non possiamo già esprimerci. Infatti nessuno, soprattutto me, guidato da un principio liberale e garantista, vuole mettere in dubbio che la votazione di 1.000 cittadini

non legittimino un posto al consigliere Di Ruscio, anzi questo è un diritto che deve essere indubbiamente tutelato per salvaguardare anche il voto espresso dai cittadini in una democrazia. Le perplessità però che nascono al riguardo facendo un po' di passaggi (...) materia, per chi magari non è un pieno esperto a livello legale, sono i modi con cui avviene, nasce e si tende ad estinguere quindi questa incompatibilità. In particolare si parla di una causa che risale alla possibilità di esprimere il diritto di risarcimento già nel 1971. Nel 1971 la somma era sicuramente inferiore rispetto a quella maturata ad oggi, questo perché? Perché sappiamo che rivalutazione ed interessi che sono maturati in 50 anni hanno sicuramente creato un montante differente rispetto alla somma iniziale. E le perplessità che quindi nascono, questo è il perché, se nella storia del consigliere Di Ruscio, precedentemente sindaco, non esercitare precedentemente o provare ad estinguere precedentemente questa incompatibilità? Quindi parliamo di dieci anni da sindaco, ma non solo, la domanda che io faccio magari al consigliere, ma si tratta solo di un mero confronto e che ci può aiutare anche a prendere la decisione al voto, quindi mi piacerebbe anche poi poter ottenere anche un riscontro, anche se magari non possibile nei termini, perché anche negli anni da dirigente, tra cui anche al patrimonio, dove poi lo stesso diritto è stato esercitato negli anni finali, non è stato possibile appunto portare avanti gli atti o comunque provare ad eseguire il suo diritto al risarcimento. Inoltre la criticità che vedo più importante è proprio quella del prossimo Consiglio Comunale (...) prossimo Consiglio Comunale molto probabilmente c'è la possibilità che ci troveremo a riconoscere i debiti fuori bilancio a favore del consigliere Di Ruscio ed in quel caso, che non è incandidabilità ma incompatibilità, in quel caso come possiamo far fronte a questa richiesta e non evidenziare la momentanea, almeno momentanea, consigliere mi permetta, situazione di incompatibilità? Ecco, queste sono delle domande che io magari, qui non siamo in una giuria, quindi sicuramente non sto chiedendo, è per comprendere, per i consiglieri che magari, come me, anche nei sei anni precedenti non si sono ritrovati in questa situazione ed anche per i nuovi che magari ci può guidare nel voto di questo punto, anche per instaurare poi un discorso propositivo tra maggioranza e minoranza, senza mai parlare di opposizione. E con questo la ringrazio. Salve.

PRESIDENTE. Grazie consigliere Candidori. Ha chiesto la parola il Sindaco.

SCARFINI – SINDACO. Buonasera a tutti, buonasera al pubblico, buonasera a tutta l'assise. No, al consigliere Di Ruscio dico massima tranquillità da parte nostra nell'analisi che ci sarà, ma ad oggi, ripeto, non c'è nessuna causa estinta e non c'è nessuna espressione sulla rinuncia agli atti del giudice e soprattutto come parte politica amministrativa non abbiamo potuto ancora analizzare il parere negli uffici, quindi non è possibile in questo momento bloccare un procedimento di decadenza che deve partire. Poi l'analisi, assolutamente massima tranquillità nell'analisi dei documenti prodotti dal consigliere Di Ruscio, ci mancherebbe altro e quindi massima tranquillità nell'analizzarli e nel porsi su questa questione. Grazie.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere Pascucci.

PASCUCCI. Grazie presidente Gaggia, buonasera a tutti. Speravo di fare l'intervento di inizio di questo mandato in maniera differente, però c'è una questione politica molto importante. Mi sono piaciute molto le parole di Candidori e adesso il sindaco Scarfini che danno un'apertura alla risoluzione della situazione perché nonostante ci sono tantissimi

colleghi avvocati ed anche un bravissimo collega come Andrea che ha spiegato tecnicamente, qui siamo nell'assise in cui c'è da parlare della parte politica evidentemente del fatto. Quindi i fatti si dividono in due: il suffragio universale, il voto popolare è evidente, per cui se non c'era l'incandidabilità non si possono negare ad oltre 1.000 persone il fatto di avere una rappresentanza. Altrettanto evidente, come detto dal collega consigliere Di Ruscio stesso, che c'è una lite pendente, la lite pendente vuol dire che il cittadino X del Comune Y, diciamo Roma o scegliete voi, ha una lite pendente attuale con il Comune e quindi con tutti noi e questa lite pendente che c'è, fa sì che ad oggi è incompatibile. Da questo punto di vista, visto che è stato citato il 2015 ed altri colleghi c'erano, io ritengo le parole del sindaco Scarfini, poi ci sarà tempo per fare le congratulazioni, e di Candidori di apertura, perché poi c'è anche una volontà politica di risolverlo da entrambi i lati, assolutamente da entrambi i lati. Non entro minimamente nella questione tecnica, perché i processi ed i tribunali sono altrove, però dal punto di vista politico credo che questa sia una situazione che vada risolta. Era stata risolta nel 2015 dalla Giunta ed oggi invece vota il Consiglio. Ok? Questa cosa qui la ritengo...

PRESIDENTE. Consigliere Pascucci, la interrompo, ripetiamo per l'ennesima volta che quello che andiamo a votare è l'avvio del procedimento di contestazione e non è nessuna votazione che prevede la decadenza del consigliere Di Ruscio. Quindi diciamo le cose corrette perché questo è scritto sull'atto. Ok?

PASCUCCI. Io la conosco perfettamente la questione, però nel 2015 non avevamo votato questo perché era già stato risolto dalla Giunta e questo è agli atti, è un fatto. Che noi votiamo l'inizio del procedimento per permettere al consigliere Di Ruscio di togliere l'incompatibilità, quindi da un certo punto di vista va bene, ok, noi votiamo perché il consigliere che ha una incompatibilità, una lite va bene, però lo doveva fare la Giunta prima, se fosse stato possibile, perché prima era stato fatto così, nel 2015, e poi sarà la Giunta che si assume la responsabilità politica, insieme al consigliere Di Ruscio, che evidentemente ha portato le sue memorie, e speriamo che bastino, con la piena fiducia del segretario e dell'ufficio legale del Comune, però invito la Giunta, che è lei che la deve togliere, a prendersi la responsabilità di trovare il modo per rendere, tra virgolette, possibile che venga rispettato il suffragio ed invito il consigliere Di Ruscio a fare il possibile per poter appunto togliere questa lite e questa incompatibilità. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie consigliere Pascucci. Dichiaro chiusa la discussione e vado alla lettura del secondo atto, secondo punto della stessa...del primo punto all'ordine del giorno. (...) della nomina degli assessori da parte del sindaco secondo il disposto dell'art. 64 decreto legislativo n. 267 del 2000, stante l'incompatibilità nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della carica di assessore con quella di consigliere comunale, hanno assunto automaticamente il medesimo ufficio coloro che seguono immediatamente nella medesima lista di appartenenza e nella fattispecie: Elisa Bastarelli, Luigi Rocchi, Stefano Faggio, Edoardo Candidori, Matteo Luciani, Gionata Borraccini, Laura Tacchetti ed Alberto Trasatti. Convalidiamo l'elezione diretta del sindaco, avvocato Alberto Maria Scarfini e dei seguenti consiglieri: Alessandro Bargoni, David Cinti, Giordano Fabbri, Gian Mario Scaloni, Alberto Trasatti, Giovanni Ferroni, Francesco Catini, Agnese Marinangeli, Christian Falzolgher, Gionata Borraccini, Laura Tacchetti, Paola Reggia, Giulio Cesare Pascali, Fabio Violoni, Luigi Acito, Elisa Bastarelli, Luigi Rocchi, Stefano Faggio, Edoardo Candidori, Matteo Luciani, Leonardo Tosoni, Giacomo Alesiani,

Gianluca Tulli, Rossana Romagnoli, Adriano Spinozzi, Angelica Malvatani, Federico Spagnoli, Nicola Pascucci, Andrea Morroni, Fabrizio Girotti, Dorotea Vitali. Diamo atto che non sussistono motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei consiglieri appena citati. Per le motivazioni premesse, che qui si intendono riportate, avviamo la procedura di contestazione invece per il consigliere Saturnino Di Ruscio, come già abbiamo ampiamente descritto. Pertanto diamo atto che il consigliere Saturnino Di Ruscio ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa d'incompatibilità ai sensi della norma sopracitata. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine sopraindicato, il Consiglio Comunale delibera definitivamente e qualora ritenga sussistere la causa d'incompatibilità ed invita il consigliere Di Ruscio a rimuoverla. Qualora il consigliere Di Ruscio non provveda entro i successivi dieci giorni, il Consiglio Comunale lo dichiara decaduto, in forza del comma 5 dell'art. 69 in argomento. Pertanto, come già detto, procediamo a due votazioni palesi. La prima per quello che abbiamo discusso in precedenza, quindi l'eleggibilità, compatibilità e candidabilità dei consiglieri; la seconda votazione, sempre palese, è per l'avvio della procedura di contestazione del consigliere Di Ruscio. Dichiaro aperta la fase della votazione. Presenza e voto. Il primo punto la convalida di tutti gli eletti, tranne il dottor Di Ruscio che viene avviata la procedura di contestazione al secondo...

Si dà atto che per mero errore materiale viene avviata la procedura di votazione elettronica anzitempo rispetto alla fase delle dichiarazioni di voto e pertanto la stessa è da ritenersi nulla.

La Presidente dichiara aperta la fase delle dichiarazioni di voto.

DI RUSCIO. Rispondo alla domanda del Consigliere Candidori .La risposta è semplicissima: che mia madre si era rotta le scatole di pagare, di avere la terra occupata abusivamente dal Comune e pagare per 20 anni il passo carrabile. Ha detto: Nino, tu è ora che te la finisci, una volta il sindaco, una volta il dirigente, io pago. Non sto scherzando. Ha detto: io perché devo pagare per queste cose? Il fatto che tu sei stato sindaco e poi sei dirigente, dice, a me non interessa. E quindi io non è che mi potevo mettere a non... Dopo 20 anni alla fine, quasi 20 anni e questo è stato. Naturalmente con l'occasione ci abbiamo messo tutto, quindi non c'è niente di particolare o di stravagante, è che qua ogni tanto bisogna anche ad una persona anziana dargli ascolto, quindi non è che... E non può pagare per gli altri. Mentre, no, vorrei tranquillizzare a parte, consigliere Bargoni, costa caro in termini...tu mi conosci, quindi sai di che cosa parlo, no? Quindi sarà un'attività amministrativa molto intensa, ecco, molto intensa. Se voto contro è peggio, se voto a favore... No, io mi astengo.

PRESIDENTE. La parola al consigliere Bargoni per dichiarazione di voto.

BARGONI. Come ho già detto precedentemente, il voto del gruppo di Fermo Forte sarà favorevole alla proposta dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Grazie. Consigliere Candidori.

CANDIDORI. Grazie presidente e grazie consigliere Di Ruscio per il chiarimento. Per quanto anche nobile, da parte nostra la invito a portare avanti gli atti per augurarci che

possa risolvere questa causa di incompatibilità e poterla vedere in Consiglio quanto più possibile. Purtroppo la rinuncia agli atti attualmente depositata non ha la stessa valenza di una rinuncia all'azione e comporterebbe il maturare di eventuali nuovi interessi, perciò purtroppo in queste condizioni noi voteremo favorevole, ma la invitiamo e ci auspichiamo che lei possa risolvere quanto prima possibile e che si raggiunga quel punto d'incontro che ci permette di vederla in questa assise. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Candidori. Consigliere Falzolgher.

FALZOLGHER. Allora anche “Non mi Fermo” voterà favorevolmente e mi auguro che il dottor Di Ruscio veramente possa risolvere la questione nel miglior modo possibile. Grazie.

PRESIDENTE. Consigliere Ferroni.

FERRONI. Anche “Per la nostra città” la posizione è favorevole all'amministrazione.

PRESIDENTE. Grazie. Consigliere Pascucci, prego.

PASCUCCI. Sì, prima una domanda. Il Consigliere di Ruscio può votare per la sua...inizio del procedimento, segretario? (*Interventi fuori microfono*). Ok. Il gruppo “La città che vogliamo” e per la coalizione “Fermo città Comune” voteremo favorevolmente al primo punto evidentemente e per quanto spiegato, perché responsabilità della Giunta, ci asterremo sul secondo. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie consigliere Pascucci. Ha chiesto la parola il consigliere Dorotea Vitali. Prego.

VITALI. Sì, grazie presidente. Le chiederei “la consigliera” per favore nei prossimi interventi. Grazie

PRESIDENTE. Grazie a lei.

VITALI. Faccio la dichiarazione per il Partito Democratico. Come è stato già dimostrato, la questione è molto tecnica, riguarda aspetti appunto che non sono merito di questo Consiglio Comunale, è ovvio che doveva essere posto in questo primo punto all'ordine del giorno, proprio perché è una questione tecnica credo che vada data fiducia all'ufficio comunale di cui se ne sta occupando, ma allo stesso tempo va comunque, ecco, tutelata e difesa quella che è stata la volontà popolare che ha visto l'elezione del dottor Di Ruscio qui in Consiglio Comunale. Quindi per questo il Partito Democratico si asterrà.

PRESIDENTE. Grazie consigliera Vitali. Consigliere Spagnoli.

SPAGNOLI. Dunque, scusatemi è il mio primo intervento, buonasera a tutti, buonasera presidente, sindaco. Allora, come ha già detto Nicola, anche Alleanza Verdi e Sinistra vota sì al primo punto ed astensione al secondo punto. Ci tengo a sottolineare, insomma è una questione molto tecnica, è molto difficile entrare nel merito, però ci tengo a sottolineare che in questi casi dovrebbe essere sempre salvaguardata ed intrapresa, insomma, la

salvaguardia della volontà popolare ed il voto dei cittadini di Fermo.

PRESIDENTE. Grazie consigliere Spagnoli. Prego consigliere Tosoni.

TOSONI. Grazie. Premetto che dispiace un po' fare il primo intervento in questo Consiglio Comunale in merito ad una questione come questa che non possiamo non definire spiacevole. Chiaramente sono coinvolti due piani diversi ed è emerso nella discussione che abbiamo ascoltato prima: c'è il piano giuridico sul quale quindi parlano le sentenze, la Corte di Cassazione, la giurisprudenza e da questo punto di vista, pur senza entrare nel merito visti i tempi e vista la complessità del caso, ho apprezzato in realtà l'intervento anche dell'assessore Ciarrocchi un po' a manifestare l'apertura della Giunta sulla risoluzione della questione che possa salvaguardare l'altro piano e cioè il piano politico, che ci obbliga a fare i conti con quello che è il rispetto delle scelte dell'elettorato, che il 24 e 25 maggio 1.000 persone insomma si sono recate ai seggi per votare un candidato sindaco, diverso dal sottoscritto ed una lista diversa da quelle che mi supportavano, ma comunque un simbolo ed una lista che erano presenti e stampati sulla scheda elettorale. Per cui, richiamando l'attenzione di tutti sulla complessità di una vicenda e di un tema che purtroppo si è imposto all'ordine del giorno ma che si è rivelato serissimo, non posso che auspicare a nome mio e del gruppo che rappresento una risoluzione della questione che possa confermare la permanenza del consigliere Di Ruscio all'interno del Consiglio Comunale, ma in attesa di chiarificazioni definitive, vista la difficoltà della questione, vista la difficoltà di manifestare un giudizio adeguato e ponderato allo stato, la dichiarazione di Fratelli d'Italia di voto è di astensione in ordine al secondo punto e favorevole in ordine al primo punto. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Tosoni.

Preso atto che non vi sono ulteriori interventi la Presidente Gaggia pone a votazione la prima parte del provvedimento di cui alla presente proposta ossia quello relativo alla convalida dei consiglieri risultanti componenti del Consiglio come da proposta:

Visto l'esito della votazione, effettuata mediante rilevazione elettronica tramite il sistema dedicato in uso presso la sala consiliare:

Presenti	31
Votanti	29
Favorevoli	29
Contrari	-
Astenuti	-

DELIBERA

1 - di dare atto che a seguito della nomina degli assessori da parte del Sindaco, secondo il disposto dell'art. 64 D.Lgs. n.267/2000, stante l'incompatibilità, nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della carica di Assessore con quella di Consigliere Comunale, hanno assunto automaticamente il medesimo ufficio, coloro che seguono immediatamente nella medesima lista di appartenenza e nella fattispecie:

- Sig.ra Elisa Bastarelli
- Sig. Luigi Rocchi
- Sig. Stefano Faggio
- Sig. Edoardo Candidori
- Sig. Matteo Luciani
- Sig. Gionata Borraccini
- Sig.ra Laura Tacchetti
- Sig. Alberto Trasatti

2 - di convalidare la elezione diretta del Sindaco **Avv. Alberto Maria Scarfini**, e dei seguenti Consiglieri Comunali meglio generalizzati in atti:

Nome	Cognome	Cifra individuale	Formazione politica
Alessandro	Bargoni	700	<i>Fermo Forte</i>
David	Cinti	1848	<i>Insieme per Fermo</i>
Giordano	Fabbrizi	1813	<i>Insieme per Fermo</i>
Gian Mario	Scaloni	1805	<i>Insieme per Fermo</i>
Alberto	Trasatti	1766	<i>Insieme per Fermo</i>
Giovanni	Ferroni	750	<i>La nostra Città</i>
Francesco	Catini	2680	<i>Non mi Fermo</i>
Agnese	Marinangeli	2555	<i>Non mi Fermo</i>
Cristian	Falzolgher	2548	<i>Non mi Fermo</i>
Gionata	Borraccini	2541	<i>Non mi Fermo</i>
Laura	Tacchetti	2540	<i>Non mi Fermo</i>
Paola	Gaggia	3890	<i>Piazza Pulita</i>
Giulio Cesare	Pascali	3878	<i>Piazza Pulita</i>
Fabio	Violoni	3866	<i>Piazza Pulita</i>
Luigi	Acito	3853	<i>Piazza Pulita</i>
Elisa	Bastarelli	3849	<i>Piazza Pulita</i>
Luigi	Rocchi	3847	<i>Piazza Pulita</i>
Stefano	Faggio	3846	<i>Piazza Pulita</i>
Edoardo	Candidori	3835	<i>Piazza Pulita</i>
Matteo	Luciani	3834	<i>Piazza Pulita</i>
Leonardo	Tosoni		<i>Candidato Sindaco</i>
Giacomo	Alesiani	2212	<i>Fratelli d'Italia</i>
Gianluca	Tulli	2191	<i>Fratelli d'Italia</i>
Rossano	Romagnoli	2065	<i>Fratelli d'Italia</i>
Adriano	Spinozzi	1202	<i>Insieme per Tosoni</i>
Angelica	Malvatani		<i>Candidato Sindaco</i>
Federico	Spagnoli	735	<i>Alleanza Verdi Sinistra</i>
Nicola	Pascucci	1316	<i>La Città che vogliamo</i>

Andrea	Morroni	1279	<i>La Città che vogliamo</i>
Fabrizio	Girotti	1635	<i>Partito Democratico</i>
Dorotea	Vitali	1620	<i>Partito Democratico</i>

3) di dare atto che non sussistono motivi di ineleggibilità ed incompatibilità nei confronti dei consiglieri di cui al precedente punto 2);

La Presidente Gaggia pone a votazione la seconda parte del provvedimento di cui alla presente proposta ossia di avviare la procedura di contestazione circa l'esistenza di una causa di incompatibilità a carico del Consigliere comunale dott. Saturnino Di Ruscio, a seguito della sussistenza della fattispecie di cui all'art. 63 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000 "Lite pendente con il Comune di Fermo".

Visto l'esito della votazione, effettuata mediante rilevazione elettronica tramite il sistema dedicato in uso presso la sala consiliare:

Presenti	31
Favorevoli	20
Contrari	-
Astenuti	11 (Romagnoli, Pascucci, Alesiani, Tulli, Morroni, Spagnoli, Malvatani, Vitali, Tosoni, Di Ruscio, Girotti)

DELIBERA

4) Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono riportate, di avviare la procedura di contestazione circa l'esistenza di una causa di incompatibilità a carico del Consigliere comunale dott. Saturnino Di Ruscio, a seguito della sussistenza della fattispecie di cui all'art. 63 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000 "Lite pendente con il Comune di Fermo" inoltrando al medesimo formale contestazione in applicazione dell'art. 69 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

5) Di dare atto che:

- il Consigliere comunale dott. Saturnino Di Ruscio ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità ai sensi della norma sopra citata;
- entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato il Consiglio comunale delibera definitivamente e, qualora ritenga sussistere la causa di incompatibilità, invita il Consigliere Di Ruscio a rimuoverla;
- qualora il Consigliere comunale dott. Saturnino Di Ruscio non vi provveda entro i successivi dieci giorni il Consiglio comunale lo dichiara decaduto, in forza del comma 5 dell'art. 69 in argomento;

6) Di dare atto, inoltre, che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per quanto di competenza, alla Prefettura di Fermo.

Per motivi di urgenza, stanti i tempi della procedura previsti dalle disposizioni normative citate, il Presidente pone a votazione l'immediata eseguibilità dell'atto.

Visto l'esito della votazione, eseguita nelle stesse modalità di quelle del provvedimento:

Presenti	31
Favorevoli	31
Contrari	-
Astenuti	-

Il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si dà atto che, durante la prima votazione, relativa alla convalida dei Consiglieri, per mero inconveniente tecnico non è risultata registrata dal sistema elettronico la votazione dei Consiglieri Romagnoli e Girotti. Gli stessi, chiedono che venga registrato a verbale il loro voto come “**Favorevole**”.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Consigliere Anziano
F.to Gaggia Paola

Il Segretario Generale
F.to Dott. Vesprini Dino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Fermo li, 29-06-2026

Il Segretario Generale
F.to Dott. Vesprini Dino

E' copia conforme all'originale

Fermo, li _____

L'impiegato addetto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- ☐ Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
- ☐ Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Fermo, li _____

Il Segretario Generale
F.to Dott. Vesprini Dino